



Provincia autonoma di Trento



Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T.)

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**per**

**la collaborazione riguardo alla conservazione,  
recupero, restauro, valorizzazione delle  
testimonianze materiali (cimeli)  
della Prima guerra mondiale  
presenti in alta quota sulle montagne trentine**

conforme alla deliberazione della Giunta provinciale

n. 1377 del 24 giugno 2011

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**per**

**la collaborazione riguardo alla conservazione, recupero, restauro, valorizzazione delle testimonianze materiali (cimeli) della Prima guerra mondiale presenti in alta quota sulle montagne trentine.**

## I SIGNORI

**Piergiorgio Motter**, nato a Levico Terme il 27 luglio 1952, in qualità di presidente e legale rappresentante della S.A.T. - Società degli alpinisti tridentini (d'ora in poi "SAT"), con sede in Trento, via Mancini 57, cod. fisc. 80003990225, il quale stipula il presente atto in esercizio dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio Centrale della SAT di data 1° luglio 2011

e

**Franco Panizza**, nato a Campodenno il 24 dicembre 1959, in qualità di assessore provinciale, specificamente delegato alla firma del presente atto dal Presidente della Provincia autonoma di Trento (d'ora in poi "Provincia"), con sede in Trento, piazza Dante 15, cod. fisc. 00337460224, il quale stipula il presente atto in forza dei poteri spettantigli ai sensi del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., art. 10, commi 1 e 3, e sulla base di quanto specificamente disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1377 del 24 giugno 2011,

VISTO il D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 e s. m., recante norme di attuazione concernenti la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con cui le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia sono state trasferite per il rispettivo territorio alle Province di Trento e Bolzano;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che individua tra i beni oggetto di tutela, all'art. 10 comma 3, lett. d) "...le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare.....", e lett. e) "...le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, (...) che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse...";

VISTO il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", recante, agli articoli dal n. 255 al n. 264, norme inerenti il "patrimonio storico della Prima guerra mondiale", che prevede il riconoscimento del "valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale", individuando i beni oggetto degli interventi di tutela e valorizzazione, nonché i soggetti istituzionali o privati che possano provvedervi;

VISTO il Decreto ministeriale 4 ottobre 2002, recante norme inerenti la "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" e in particolare i criteri tecnico-scientifici degli interventi, differenziati secondo la tipologia dei manufatti e delle operazioni individuate;

VISTA la L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, recante "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che all'art. 8, stabilisce che la Provincia autonoma di Trento il cui territorio è stato uno dei teatri importanti del Primo Conflitto mondiale, promuova l'attività oggetto del presente atto, provvedendo direttamente o finanziando iniziative intese alla ricerca, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali appartenenti al patrimonio storico del Trentino;

CONSIDERATO che nel quadro dei contesti normativi precedentemente citati, la Provincia è da tempo impegnata in attività volte al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei cimeli della Grande guerra, avvalendosi dell'attività delle proprie strutture e di enti, soggetti e strutture esterni all'Amministrazione, tra i quali la SAT;

CONSIDERATO che pertanto è interesse pubblico salvaguardare le suddette testimonianze belliche, preservarle dalla dispersione e dalla distruzione, per ritrovare e conservare la memoria di quei tragici eventi;

CONSIDERATO che la linea delle operazioni belliche del Primo conflitto mondiale correva anche in alta quota, spesso in zona di ghiacciaio, in zone quindi particolarmente vulnerabili e sensibili a mutamenti ambientali anche minimi;

CONSIDERATO che sempre più frequentemente emergono affioramenti di materiale mobile in più ambiti territoriali trentini a notevoli altitudini, dove il ghiaccio ha conservato buona parte del materiale apprestato in funzione delle operazioni belliche;

CONSIDERATO che negli ultimi anni la Provincia ha curato diversi interventi di documentazione e recupero di materiali bellici mobili (cimeli) su siti di alta quota pertinenti al Primo conflitto mondiale, in affioramento a causa del riscaldamento globale e del conseguente scioglimento repentino dei ghiacciai alpini, beni che presentano un alto rischio di perdita totale, sia in relazione alla precarietà del sito in cui le strutture si trovano, sia al pericolo di alterazione da parte di soggetti non autorizzati o di asportazione;

CONSIDERATA la complessità tecnica di questo tipo di contesti e la necessità di intervenire su di essi con competenze diverse e pluridisciplinari;

VISTO l'art. 54 "Interventi per il centesimo anniversario della Prima guerra mondiale" della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, che stabilisce che la Provincia definisca un programma pluriennale di iniziative culturali, di studi, di ricerche, di interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico re-

lativo alla Prima guerra mondiale, compreso il recupero ed il ripristino dei percorsi e dei manufatti militari anche attraverso il rilancio del "Sentiero della pace";

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 54 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, la Giunta provinciale ha approvato in data 8 aprile 2011 il "Programma organizzativo per la promozione delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale" il quale prevede il coinvolgimento progettuale e operativo di vari soggetti, istituzionali e privati, fra cui anche la SAT;

VISTO lo Statuto della SAT il quale, fra l'altro, stabilisce che la Società "tutela gli interessi generali dell'alpinismo e collabora con tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi all'alpinismo", "facilita le escursioni alpine, costruendo e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi fissi, sentieri e altre opere alpine", "assume iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e ciò per mantenere incontaminate talune zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico", "favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna, anche in collaborazione con società, enti e privati";

CONSIDERATO che la SAT, disponendo di mezzi (rifugi, documentazione), organizzazione capillare e risorse di volontariato, può concretamente operare in attuazione dei succitati scopi statutari a favore della salvaguardia e conservazione delle testimonianze materiali della Prima guerra mondiale presenti sulle montagne della Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATO che il Consiglio Centrale della SAT ha approvato il 14 gennaio 2004 un documento "sul recupero e la salvaguardia della memoria della grande guerra" (pubblicato sul n. 1/2005 del Bollettino SAT) che sottolinea l'impegno del Sodalizio in tal senso e ne tratteggia le linee di indirizzo;

CONSIDERATO che la SAT, tramite i propri soci, le proprie sezioni e il "Comitato Storico trentino SAT", ha svolto e svolge molteplici attività in conformità a quanto esposto nel suddetto documento;

RITENUTO opportuno, sulla base delle premesse precedenti, che per le finalità oggetto del presente atto venga attivato uno specifico protocollo d'intesa;

PRESO ATTO dell'intenzione congiunta dei soggetti sottoscrittori il presente protocollo di contribuire al fine della salvaguardia e di una più ampia fruizione pubblica del patrimonio culturale suddetto,

## **CONVENGONO**

quanto segue

### **Art. 1**

I soggetti sottoscritti, sulla base delle premesse al presente protocollo, di cui fanno parte integrante e sostanziale, individuano azioni di ricerca, documentazione, salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio storico mobile (cimeli) della Prima guerra mondiale ancora presente in alta quota sulle montagne trentine, attraverso un'azione comune basata sulla collaborazione operativa, su obiettivi comuni e sull'attivazione di interventi coordinati.

Concordano, in particolare, sull'esigenza di:

- a) concorrere a rilevare i siti più potenzialmente interessati a rinvenimenti importanti, anche in relazione al progressivo scioglimento dei ghiacciai;
- b) attuare un tempestivo monitoraggio dei rinvenimenti, da chiunque operati, man mano che essi abbiano luogo e segnalare alle Forze dell'Ordine l'affioramento di materiali pericolosi;
- c) realizzare una rigorosa documentazione foto e/o cinematografica di quanto venga rinvenuto, operando una schedatura preliminare del materiale, da fornire in copia alla competente Soprintendenza;
- d) consentire che le testimonianze visibili della Prima guerra mondiale possano rimanere in loco (ad esclusione di reperti mobili particolarmente significativi e di pregio che corrono il concreto pericolo di asportazione abusiva e che pertanto vanno tempestivamente salvaguardati, con relativo trasferimento degli stessi in deposito, in attesa di individuare un idoneo luogo ostensivo);
- e) concorrere al controllo e monitoraggio dei siti di alta quota pertinenti alla Prima guerra mondiale, in collaborazione con le Amministrazioni locali, gli Enti Parco e le Forze dell'Ordine;
- f) costituire un raccordo operativo comune permanente, che approfondisca tempestivamente le problematiche ed elabori le proposte tecniche di intervento da sottoporre agli organi competenti.

### **Art. 2**

Per le finalità individuate all'articolo 1, le parti si impegnano a:

- a) operare uno scambio costante di informazioni riguardanti i temi oggetto del presente accordo;
- b) individuare azioni congiunte di documentazione, salvaguardia, recupero del patrimonio storico mobile (cimeli) della Prima guerra mondiale ancora presente in alta quota sulle montagne trentine, ferme restando le competenze tutorie delle Soprintendenze;
- c) sviluppare azioni utili alla promozione culturale del patrimonio storico di cui al presente accordo, anche in collaborazione con gli Enti locali e altri soggetti;

- d) favorire il coinvolgimento, per quanto possibile, di tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interesse con riguardo alle testimonianze oggetto del presente accordo;
- e) svolgere incontri periodici, almeno a cadenza semestrale, nei quali effettuare una ricognizione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione di questo accordo;
- f) evidenziare, nelle iniziative di informazione e divulgazione delle attività condotte in relazione al presente protocollo, il ruolo dei soggetti che lo hanno sottoscritto, restando libero da parte di ciascuno l'utilizzo del materiale fotografico e documentario prodotto; nei siti curati dalle Soprintendenze la SAT si impegna a non diffondere il materiale senza l'autorizzazione delle stesse;
- g) informare il personale provinciale, i soci SAT e i terzi interessati del contenuto del presente protocollo.

### **Art. 3**

I soggetti sottoscritti concordano inoltre di attuare nell'ambito del coordinamento previsto da questo accordo anche la collaborazione sul piano più generale per le iniziative finalizzate alle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale.

### **Art. 4**

La SAT esonera e tiene indenne la Provincia da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività di cui al presente protocollo.

### **Art. 5**

Al fine del coordinamento permanente di cui all'articolo 2, lettera e), nonché dell'art. 3 del presente accordo, vengono designati i seguenti referenti:

- per la Provincia autonoma di Trento: il dirigente generale *pro tempore* del Dipartimento Beni e attività culturali;
- per la SAT: il responsabile *pro tempore* del "Comitato Storico trentino SAT".

I referenti attuano il coordinamento di cui all'articolo 1, lettera e), senza specifici vincoli formali, nell'ambito delle proprie competenze.

### **Art. 6**

Quanto stabilito dal presente protocollo ha vigenza dalla data della sottoscrizione ed è vincolante per le parti fino al 31 dicembre 2013 (fine della corrente legislatura).

Il presente protocollo può essere prorogato, modificato e/o integrato per concorde volontà delle parti, con le medesime forme.

### **Art. 7**

Il presente protocollo di intesa costituisce accordo amministrativo tra enti, non ha effetti economici o patrimoniali e come tale è esente da imposta di bollo e di registro.

Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto in Trento, il giorno 6 luglio 2011

per la S.A.T.  
Societa degli alpinisti tridentini  
f.to *Piergiorgio Motter*

per la  
Provincia autonoma di Trento  
f.to *Franco Panizza*